

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

9ª COMMISSIONE

**Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Senato della Repubblica**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
Atti UE COM(2023) 160 def. e COM(2023) 165 def.**

Audizione del 05/09/2023

Gabriele Di Prenda - Senior Manager Environment Research - Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Daikin

Presente in Italia dal 1968, Daikin conta ad oggi più di 2.000 dipendenti, impiegati in sette stabilimenti produttivi, filiali commerciali e nei centri di formazione, attivi anche all'interno di scuole e istituti, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Daikin è azienda leader mondiale nella climatizzazione e nel riscaldamento: l'unica società a produrre allo stesso tempo sistemi per la climatizzazione e fluidi refrigeranti, sempre con un occhio di riguardo al rispetto dell'ambiente. Nei propri stabilimenti, l'Azienda è impegnata a ridurre la quantità di anidride carbonica prodotta per la realizzazione di ciascun apparecchio, per raggiungere l'obiettivo "zero emissioni" entro il 2050.

Con il programma 'Fusion25', avente come orizzonte il 2050, Daikin persegue il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e crescita economica.

Le pompe di calore e gli altri sistemi di climatizzazione realizzati da Daikin sono tra le tecnologie che maggiormente contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia e alla lotta ai cambiamenti climatici; nel 2021, infatti, i prodotti Daikin venduti ed installati in Italia hanno garantito un risparmio di oltre 1 milione di tonnellate di CO2 equivalenti.

Premessa

La proposta di Regolamento in esame intende garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. In considerazione del fatto che l'Europa dipende per gran parte dall'importazione di materiali quali magnesio, cobalto, litio etc., essenziali per proseguire verso il processo di decarbonizzazione e di indipendenza dai combustibili fossili avviato dall'Unione, con obiettivi temporali al 2030 e 2050, la proposta e la sua effettiva messa in atto costituiscono una pietra miliare in tale percorso.

Il settore della climatizzazione e refrigerazione, di cui Daikin fa parte, condivide pienamente gli obiettivi che si prefigge la proposta, quali il rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; la diversificazione delle forniture, la garanzia di una libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato e la protezione dell'ambiente, da garantire anche attraverso l'applicazione di politiche di circolarità e sostenibilità, sono fondamentali per garantire il conseguimento dei desiderati obiettivi di crescita economica e di decarbonizzazione. Le materie prime critiche sono utilizzate in molte applicazioni del settore RACHP, come ad esempio i metalli (bismuto, rame) nei componenti delle apparecchiature ed alcuni elementi di terre rare (Nd, Dy) nei magneti permanenti. In quanto tale, la produzione di apparecchiature ad alta efficienza energetica dipende fortemente dalla fornitura di tali materiali, per i quali occorre trovare il giusto compromesso tra un loro approvvigionamento sostenibile ed i principi del libero scambio.

Entrando nel merito si segnalano i seguenti articoli relativi al COM(2023) 160 def., per i quali si raccomandano le corrispondenti modifiche qui riportate.

1. Coerenza nelle definizioni**Art.2 , punto 45**

La definizione di "pompe di calore" proposta dal regolamento non è coerente con le definizioni presenti nella legislazione esistente. Per garantire la coerenza tra i vari strumenti legislativi, è **preferibile una definizione simile a quella proposta dal progetto di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD)**. Si riporta di seguito, in inglese, la proposta di modifica al testo.

Text proposed by the Commission	Daikin Amendment
'heat pump' means the part of a heating system that generates a temperature difference allowing heat supply to the space or process to be heated, using an electric vapour compression cycle;	'heat pumps' means a machine, a device or an installation that transfers heat from a source such as the air, water or the ground, to sinks such as buildings or industrial applications, for the purpose of providing heating, cooling or domestic hot water;

2. Misure nazionali sulla circolarità**Art. 25, punti 2 e 7**

Le materie prime critiche (CRM) incorporate nei prodotti dovrebbero essere considerate una riserva strategica avente lo stesso valore delle CRM vergini. Il riciclaggio è il più delle volte preferibile dal punto di vista ambientale all'estrazione, in quanto consente di risparmiare energia e risorse.

All'art. 25 della proposta si indica che gli Stati membri sono tenuti ad adottare e attuare misure nazionali volte a migliorare la circolarità delle CRM a fine vita nel rispetto della politica dei rifiuti. **Tale articolo desta preoccupazione in quanto comporta essenzialmente la frammentazione del mercato interno attraverso approcci nazionali divergenti**, il che appare contrario ai principi di armonizzazione propri di un regolamento europeo. Sebbene la proposta di regolamento includa una disposizione di salvaguardia del mercato interno all'articolo 25(4), i precedenti negativi avutisi nell'ambito della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWD), fanno desumere che detta disposizione non sia sufficiente ad evitare la frammentazione. **I co-decisiore dovrebbero prendere in considerazione modifiche all'articolo per limitare la possibilità di frammentazione, introducendo altresì l'obbligo per gli Stati Membri di fare uso dei pertinenti criteri di screening tecnico (TSC) del regolamento sulla tassonomia delle finanze sostenibili (SFTR)**.

L'articolo 25(2) include anche una salvaguardia volta a prevenire la doppia regolamentazione, in quanto stabilisce che le misure nazionali non dovrebbero applicarsi ai prodotti già coperti dalla legislazione UE sui rifiuti, vale a dire la direttiva RAEE. **Daikin sostiene la salvaguardia di cui all'art. 25(2), poichè assicura coerenza dal punto di vista legislativo**; essa escluderebbe dalle future misure nazionali richiamate dall'art. 25 le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) già coperte della direttiva RAEE. Si dovrebbe inoltre fare in modo che con l'articolo 25(7), in base al quale la Commissione ha il potere di adottare un atto di esecuzione che indichi attraverso un elenco i prodotti, i componenti ed i flussi di rifiuti da considerarsi come aventi un elevato potenziale di recupero di CRM, le AEE già previste dai RAEE vengano esplicitamente escluse dall'elenco.

Per quanto sopra detto, Daikin propone le presenti modifiche (in inglese).

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Text proposed by the Commission	Daikin Amendment
<p>2. The programmes referred to in paragraph 1 shall cover in particular products and waste which are not subject to any specific requirement on collection, treatment, recycling or re-use under Union legislation. For other products and waste, the measures shall be implemented in coherence with existing Union legislation.</p> <p>With respect to points (a) and (b) of paragraph 1, the programmes referred to in that paragraph may include, without prejudice to Articles 107 and 108 of the TFEU, the introduction of financial incentives, such as discounts, monetary rewards or deposit refund systems, to encourage the re-use of products with high critical raw materials recovery potential and the collection of waste from such products.</p> <p>(...)</p> <p>In drawing up this list, the Commission shall take account of: [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">(e) existing systems of collection and waste treatment applying to them. The implementing acts referred to in the first subparagraph shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 37(3).</p>	<p>2. The programmes referred to in paragraph 1 shall cover in particular products and waste which are not subject to any specific requirement on collection, treatment, recycling or re-use under Union legislation. For other products and waste, the measures shall be implemented in coherence with existing Union legislation.</p> <p>With respect to points (a) and (b) of paragraph 1, the programmes referred to in that paragraph may include, without prejudice to Articles 107 and 108 of the TFEU, the introduction of financial incentives, such as discounts, monetary rewards or deposit refund systems, to encourage the re-use of products with high critical raw materials recovery potential and the collection of waste from such products. <i>When considering the introduction of financial incentives, the Member States shall make use of the technical screening criteria pursuant to [Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2020/852] and product-specific implementing regulations adopted pursuant to Directive 2009/125/EC [Ecodesign Regulation].</i></p> <p>(...)</p> <p>7. In drawing up this list, the Commission shall take account of: [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">(e) existing systems of collection and waste treatment applying to them <i>in accordance with subparagraph 1 of paragraph 2.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">The implementing acts referred to in the first subparagraph shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 37(3).</p>

3. Evitare doppie regolamentazioni: riciclabilità e contenuto riciclato dei magneti permanenti

Art. 27 e Art. 28

Gli articoli 27 e 28 della proposta mirano a introdurre requisiti in materia di informazione sulla riciclabilità (articolo 27) e sul contenuto riciclato (articolo 28) per i magneti permanenti, anche quando sono integrati in altri prodotti.

Daikin ritiene che il quadro di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) risulti essere più adatto per l'introduzione di tali requisiti, soprattutto per dispositivi di natura altamente tecnica, come ad es. i motori elettrici coperti dal lotto ENER 30 o i ventilatori richiamati dal lotto ENER 11. Quanto appena affermato è riconosciuto nell'articolo 27(9) e nell'articolo 28(4) per cui, qualora i lotti Ecodesign specifici per prodotto dovessero prevedere misure su magneti permanenti, queste ultime si applicherebbero in sostituzione di quelle stabilite nel presente regolamento.

A tal proposito si fa notare come per il lotto ENER 11, in fase di revisione, sia già prevista l'introduzione di informazioni sul contenuto dei CRM, mentre per il Lotto ENER 30 la clausola di revisione prevede l'opportunità di "*aggiungere altri tipi di motori al campo di applicazione,*

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

compresi i motori a magneti permanenti" e "fissare requisiti aggiuntivi di efficienza delle risorse ... compresa l'identificazione e il riutilizzo di motori a magneti permanenti per terre rare". In quanto tale, la revisione del lotto ENER 30 è pienamente intesa ad affrontare la circolarità dei motori a magneti permanenti.

La proposta Daikin è pertanto quella di escludere dal presente regolamento qualsiasi requisito inerente la riciclabilità ed il contenuto riciclato dei magneti permanenti presenti nei motori elettrici, inclusi quelli incorporati nei prodotti, rimandando per tali prodotti ai requisiti previsti dai rispettivi regolamenti Ecodesign (lotti 30 e 11).

4. Obbligo di informazioni per il monitoraggio**Art. 20, punti 2 e 3**

Ai sensi dell'articolo 20, gli Stati membri saranno tenuti a individuare i "principali operatori di mercato" stabiliti nel loro territorio e a monitorare tali operatori mediante indagini regolari e proporzionate, i cui risultati devono essere comunicati alla Commissione, Eurostat e autorità statistiche nazionali. Inoltre gli Stati membri sarebbero tenuti a notificare alla Commissione, senza ritardi, eventi di rilievo che potrebbero perturbare il funzionamento dei "principali operatori del mercato. I "principali operatori di mercato" sono definiti come segue *"..produttori che partecipano all'estrazione, alla trasformazione o al riciclaggio di materie prime critiche, i commercianti e i distributori di materie prime critiche e le società a valle che consumano quantità significative di materie prime critiche"*

E' evidente che l'articolo 20 si concentri sul lato dell'offerta. Tuttavia, poiché *"le società a valle che consumano quantità significative di materie prime critiche"* sono incluse nella definizione, sembra che i produttori che consumano quantitativi significativi di CRM nella loro attività produttiva, situati nell'UE, sarebbero soggetti alle indagini di monitoraggio. Poiché nella proposta non sono indicati i criteri per determinare quali operatori economici sono da considerarsi come *"società a valle che consumano quantità significative di materie prime essenziali"* gli Stati membri avrebbero un ampio margine di discrezionalità per decidere quali società debbano o meno rientrare nella definizione.

Non è inoltre chiaro se la definizione di utilizzatore "a valle" di CRM comprenda sia i fabbricanti di componenti che integrano CRM sia chi assembla componenti per realizzare un prodotto finito. Di conseguenza, non è possibile determinare se gli impianti di produzione di aziende che producono, ad esempio, unità di ventilazione e ventilatori, basati nell'UE, rientrino o meno nello scopo di tale articolo.

La possibilità per gli Stati membri di interpretare la definizione di 'principali operatori di mercato' in modo diverso potrebbe portare ad una disparità di condizioni in termini di applicazione, con gli impianti di produzione in uno Stato membro fuori dal campo di applicazione del requisito, mentre quelli di un altro Stato membro rientranti in tale campo. Per limitare simili casi di disparità, sarebbe opportuno che la Commissione fornisse delle linee guida al fine di aiutare gli Stati membri nel definire chi sono i "principali operatori di mercato", garantendo così un'attuazione coerente delle disposizioni dell'articolo 20.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche (in inglese).

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Text proposed by the Commission	EPEE Amendment
<p>2. Member States shall identify key market operators along the critical raw materials value chain established in their territory and shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) monitor their activities through regular and proportionate surveys with a view to gathering information required for the monitoring tasks referred to in Article 19; (b) as part of the report referred to in Article 43, provide information on the results of those surveys; (c) without delay notify the Commission of major events that may hinder the regular operations of the activities of key market operators. <p>3. Member States shall transmit the data collected pursuant to paragraphs 2(a) and (b) of this Article to national statistical authorities and to Eurostat for the purposes of compiling statistics in accordance with Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council. Member States shall designate the national authority responsible for transmitting the data to national statistical offices and Eurostat.</p>	<p>2. Member States shall identify key market operators along the critical raw materials value chain established in their territory and shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) monitor their activities through regular and proportionate surveys with a view to gathering information required for the monitoring tasks referred to in Article 19; (b) as part of the report referred to in Article 43, provide information on the results of those surveys; (c) without delay notify the Commission of major events that may hinder the regular operations of the activities of key market operators. <p><i>To support the Member States in identifying key market operators the Commission shall adopt guidelines on the scope of point 28 of Article 2 by [12 months from entry-into-force of this Regulation].</i></p> <p>3. Member States shall transmit the data collected pursuant to paragraphs 2(a) and (b) of this Article to national statistical authorities and to Eurostat for the purposes of compiling statistics in accordance with Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council. Member States shall designate the national authority responsible for transmitting the data to national statistical offices and Eurostat. <i>The collected data must be processed securely and in compliance with Union law and guaranteeing that any publication of the resulting data by the Commission, national authorities, national statistical offices and Eurostat be aggregated.</i></p>

5. Preparazione al rischio aziendale

Art. 2 e art. 23

Ai sensi dell'articolo 23, gli Stati membri sono tenuti a identificare le "imprese di grandi dimensioni" che fabbricano tecnologie strategiche utilizzando materie prime strategiche (SRM) sul loro territorio. Gli Stati membri non avranno discrezionalità nel determinare che cosa sia una "impresa di grandi dimensioni" in quanto viene fornita una chiara definizione, di seguito riportata (articolo 2 (30)): *per 'grande impresa' si intende un'impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;*

Tuttavia, gli Stati membri avranno una significativa discrezionalità nel determinare le "tecnologie strategiche". Nonostante l'articolo 23(1) comma 2, elenchi alcune di tali "tecnologie strategiche", tale elenco non risulta essere chiuso; pertanto, gli Stati membri potrebbero ampliare il campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 al di là delle tecnologie esplicitamente elencate, non limitatamente alle "pompe di calore", alla "robotica", ai "satelliti" e ai "chip avanzati".

La discrezionalità appena indicata avrebbe un impatto importante sulle "imprese di grandi dimensioni", che saranno tenute ad effettuare un audit delle loro catene di approvvigionamento ogni due anni, compresa una mappatura del luogo in cui gli SRM che utilizzano sono estratti,

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

trasformati o riciclati, e uno stress test delle loro catene di fornitura di SRM rispetto alla loro vulnerabilità in diversi scenari. Queste società saranno quindi tenute a presentare una relazione contenente i risultati al loro consiglio di amministrazione.

La possibilità per gli Stati membri di interpretare diversamente la definizione di "tecnologie strategiche" potrebbe pertanto nuovamente portare a condizioni di non parità in termini di applicazione con gli impianti di produzione di uno Stato membro al di fuori dell'ambito di applicazione dei requisiti dell'articolo 23, mentre quelli di un altro al suo interno.

Per limitare la possibilità di disparità di condizioni a causa di oneri amministrativi disuguali, è opportuno che la Commissione elabori degli strumenti destinati agli Stati membri per un'attuazione coerente delle disposizioni di cui all'art.23. Inoltre, al fine di supportare gli Stati Membri nell'identificazione delle tecnologie strategiche, la Commissione dovrebbe adottare delle linee guida, garantendone il necessario allineamento con la lista già prevista dal "Net Zero Industry Act".

Le proposte di modifiche al testo sono pertanto le seguenti.

(Art.2 paragraphs 1, (30))

<p>1. Text proposed by the Commission 'large company' means any company that had more than 500 employees on average and had a net worldwide turnover of more than EUR 150 million in the last financial year for which annual financial statements have been prepared;</p>	<p>Daikin amendment: 'large company' means any company that had more than 1500 employees on average and had a net worldwide turnover of more than EUR 2000 million in the last financial year for which annual financial statements have been prepared;</p>
---	--

(Art. 23 – paragraphs 1)

<p>2. Text proposed by the Commission 1. Member States shall identify the large companies that manufacture strategic technologies using strategic raw materials on their territory. The strategic technologies referred to in the first subparagraph shall include, but are not limited to, batteries for energy storage and e-mobility, equipment related to hydrogen production and utilisation, equipment related to renewable energy generation, traction motors, heat pumps, data transmission and storage, mobile electronic devices, equipment related to additive manufacturing, robotics, drones, rocket launchers, satellites and advanced chips.</p>	<p>1. Daikin Amendment 1. Member States shall identify the large companies that manufacture strategic technologies using strategic raw materials on their territory. The strategic technologies referred to in the first subparagraph shall include, but are not limited to, batteries for energy storage and e-mobility, equipment related to hydrogen production and utilisation, equipment related to renewable energy generation, traction motors, heat pumps, data transmission and storage, mobile electronic devices, equipment related to additive manufacturing, robotics, drones, rocket launchers, satellites and advanced chips. To support the Member States in identifying strategic technologies the Commission shall adopt guidelines by [12 months from entry-into-force of this Regulation]. The guidelines shall consider alignment with the strategic net zero technologies listed in [Annex to the Net Zero Industry Act (NZIA)].</p>
--	--

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.****6. Evitare sovrapposizioni normative: la dichiarazione di impronta ambientale****Art. 30**

Ai sensi dell'articolo 30, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati che stabiliscono norme per il "calcolo e la verifica dell'impronta ambientale di diverse materie prime critiche" con l'obiettivo di facilitare la fornitura di materie prime critiche con minore impatto ambientale.

Esiste tuttavia il rischio di inutili sovrapposizioni in quanto sono già presenti metodologie relative all'impronta ambientale dei prodotti contenenti materie prime critiche. Ai sensi del *Ecodesign for Sustainable Products Regulation* (ESPR), i prodotti sono soggetti a una Valutazione del Ciclo di Vita per quantificarne l'impatto ambientale, che copre anche la fornitura di materie prime, anche se non necessariamente critiche.

La Commissione deve effettuare un'attenta valutazione prima di preparare gli atti delegati di cui a tale articolo, al fine di determinare la linea d'azione più efficace; è auspicabile un'armonizzazione con quanto già previsto nell'attuale metodo di impronta ambientale dei prodotti richiamato dal ESPR.